



COMUNE DI VALLO DI NERA  
Provincia di Perugia

*Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE*



**PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

**A.U.A. N. 01/2018**



**Il Responsabile del SUAPE**

**PREMESSO:**

- che la realizzazione di impianti produttivi rientrano nella competenza dei SUAPE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.;
- che il provvedimento di autorizzazione unica ambientale spetta all'Ente competente, in questo caso al Comune di Vallo di Nera, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.;

**VISTA** la richiesta di A.U.A. presentata al Comune di Vallo di Nera (protocollo n. 730 del 14/03/2016), con la quale la Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, con sede legale ubicata in loc. Corone, nel Comune di Preci (PG), ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, per l'insediamento produttivo ubicato in Frazione Piedipaterno, nel Comune di Vallo di Nera (PG);

**CONSIDERATO** che la ditta, con la suddetta istanza, ha richiesto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**VISTO** che la suddetta istanza, in data 09.03.2017 prot. 1029, è stata inoltrata dal Comune di Vallo di Nera alla Regione Umbria – Servizio recupero ambientale, bonifica, educazione ambientale, quale Autorità competente ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

**VISTA** la Richiesta di integrazioni inoltrata al SUAPE del Comune di Vallo di Nera dalla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), pervenuta in data 09.03.2018 Prot. 1064;

**VISTA** la richiesta di integrazioni inoltrata dal SUAPE del Comune di Vallo di Nera alla Ittica Tranquilli Srl Società Agricola datata 09.03.2018 prot. 1126;



## COMUNE DI VALLO DI NERA

**VISTA** la nota di riscontro della Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, pervenuta a questo Ente in data 21.03.2018 prot. 1216, con la quale la stessa Società forniva le integrazioni richieste dal SUAPE;

**VISTA** la nota Prot. 1411 del 03.04.2018, con la quale il Comune di Vallo di Nera inoltrava alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) le integrazioni inoltrate dalla Ittica Tranquilli Srl Società Agricola;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 4504 del 09.05.2018 del Dirigente della Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), con la quale viene, tra le altre cose:

- adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, con sede legale ubicata in loc. Corone, nel Comune di Preci (PG) ed unità produttiva ubicata in loc. Piedipaterno, nel Comune di Vallo di Nera (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
  - o art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
  - o art. 3 comma 1, lettera b) Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
  - o art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- vincolata l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione stessa, nonché di quelle contenute negli allegati, che di seguito si riportano:
  - SCARICHI
    - o ALLEGATO SCARICHI 1 e ALLEGATO SCARICHI 2: pareri favorevoli rilasciati dal Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) - Sezione Autorizzazione Unica Ambientale della Regione Umbria, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
    - o - ALLEGATO UTILIZZAZIONE AGRONOMICA: parere favorevole (prot. n. 1133 del 16/03/2018) rilasciato dal Comune di Vallo di Nera, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

### VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";

### RILASCIATA

Alla Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, con sede legale ubicata in loc. Corone, nel Comune di Preci (PG) – P.IVA/C.F. 00549970549, nella persona dell'Amministratore Delegato Sig. Mario Tranquilli, nato a Visso (MC) il 19.02.1949, C.F. TRNMRA49B18M078S, il provvedimento conclusivo di



# COMUNE DI VALLO DI NERA

---

## AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

relativamente all'unità produttiva di allevamento ittico ubicata in Frazione Piedipaterno del Comune di Vallo di Nera, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4504 del 09.05.2018 della Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA), per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013:

- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- art. 3 comma 1, lettera b) Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, ha durata di **anni 15 (quindici)** a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.

**La presente autorizzazione è subordinata al rispetto da parte della ditta di tutte le prescrizioni, definizioni, precisazioni e disposizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 4504 del 09.05.2018 della Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privo di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica all'impianto approvato dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

La ditta destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle precisazioni stabilite nella Determinazione Dirigenziale n. 4504 del 09.05.2018 della Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA).

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno **6 (sei) mesi** prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia, con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 59/2013, istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica amministrativa aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente provvedimento viene notificato alla Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, con sede legale ubicata in loc. Corone, nel Comune di Preci (PG) – P.IVA/C.F. 00549970549, nella persona dell'Amministratore Delegato Sig. Mario Tranquilli, nato a Visso (MC) il 19.02.1949, C.F. TRNMRA49B18M078S.

Viene inviato inoltre in copia ai seguenti Enti:

- Regione Umbria – Direzione regionale agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo – Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA);
- ARPA UMBRIA – Area dipartimentale Umbria Sud – Sicurezza, Distretto Foligno – Spoleto – Valnerina;

## COMUNE DI VALLO DI NERA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso nei modi e nelle forme previste, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Vallo di Nera per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi nonché della Determinazione Dirigenziale n. 4504 del 09.05.2018 della Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA).


IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
*Arch. Giorgio Gentili*



IL RESPONSABILE DEL SUAPE  
*Giampiero Quarantini*







## Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI  
CULTURALI E SPETTACOLO**

**Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 4504 DEL 09/05/2018**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, con sede legale ubicata in loc. Corone, nel Comune di Preci (PG) ed unità produttiva ubicata in loc. Piè di Paterno, nel Comune di Vallo di Nera (PG)

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visti**

- il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";
- l'art. 15 della L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome,

previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116";

- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative";
- la D.G.R. n. 1386 del 23/11/2015 "Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015";
- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**Premesso** che il SUAPE del Comune di Vallo di Nera, con nota del 09/03/2017, acquisita dalla Regione Umbria in data 09/03/2017 con prot. n. 0054095, trasmetteva l'istanza pervenuta al prot. 730 del 14/03/2016 del Comune medesimo, con la quale la Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, con sede legale ubicata in loc. Corone, nel Comune di Preci (PG), ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, per l'insediamento produttivo ubicato in loc. Piè di Paterno, nel Comune di Vallo di Nera (PG);

**Considerato** che la ditta, con la suddetta istanza, ha richiesto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Considerato altresì** che nel sito produttivo viene svolta attività di zootecnia;

**Valutato** il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

**Ritenuto** di far riferimento alla normativa vigente in materia, per i singoli titoli abilitativi richiesti;

**Visto** che

- relativamente al titolo richiesto per lo scarico industriale contenente sostanze pericolose e per lo scarico assimilato al domestico non recapitanti in pubblica fognatura, il soggetto competente in materia è la Regione Umbria;
- relativamente al titolo richiesto per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e relativamente al titolo richiesto per l'impatto acustico, il soggetto competente in materia è il Comune di Vallo di Nera;

**Preso atto**

- del parere favorevole per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in corpo idrico superficiale rilasciato dal Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione Autorizzazione Unica Ambientale della Regione Umbria, riportato come ALLEGATO SCARICHI 1;
- del parere favorevole per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche sul suolo rilasciato dal Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione Autorizzazione Unica Ambientale della Regione Umbria, riportato come ALLEGATO SCARICHI 2;
- del parere favorevole (prot. n. 1133 del 16/03/2018) rilasciato dal Comune di Vallo di Nera, acquisito dalla Regione Umbria al prot. n. 0054604 del 16/03/2018, riportato come ALLEGATO UTILIZZAZIONE AGRONOMICA;
- della dichiarazione a firma del legale rappresentante della Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5 della Legge 447/1995 e dell'art. 4 comma 2 del DPR 19 ottobre 2011 n. 227, depositata in atti;

**Vista** inoltre

- la dichiarazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, depositata in atti;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;



**Il Dirigente  
D E T E R M I N A**

1. **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, con sede legale ubicata in loc. Corone, nel Comune di Preci (PG) ed unità produttiva ubicata in loc. Piè di Paterno, nel Comune di Vallo di Nera (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
  - art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
  - art. 3 comma 1, lettera b) Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
  - art. 3 comma 1, lettera e) Comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
2. **di vincolare** l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nonché di quelle contenute negli allegati di seguito riportati:
 

SCARICHI

  - ALLEGATO SCARICHI 1 e ALLEGATO SCARICHI 2: pareri favorevoli rilasciati dal Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) – Sezione Autorizzazione Unica Ambientale della Regione Umbria, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

  - ALLEGATO UTILIZZAZIONE AGRONOMICA: parere favorevole (prot. n. 1133 del 16/03/2018) rilasciato dal Comune di Vallo di Nera, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di prendere atto** della dichiarazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. per l'attività di cui alla lettera p) della parte I, Allegato IV alla parte Quinta del medesimo decreto, presentata dalla ditta Ittica Tranquilli Srl, depositata in atti;
4. **di dare atto** che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
5. **di dare atto altresì** che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAPE del Comune di Vallo di Nera;
6. **di stabilire** che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo -opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
7. **di stabilire altresì** che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAPE, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
8. **di stabilire infine** che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'Autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
  - le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
9. **di revocare** tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale;
10. **di disporre** la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Vallo di Nera, per il rilascio del Titolo;

**11. di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 08/05/2018

L'Istruttore  
Monia Velloni

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 08/05/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile

- Claudio Riccardo Rosati

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 09/05/2018

Il Dirigente  
Andrea Monsignorini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2





**ALLEGATO SCARICHI 1**

**Oggetto:** Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**PREMESSO** che il Sig. Tranquilli Mario, nato a Visso (MC) il 18/02/1949, ivi residente in Cesare Battisti n. 11, in qualità di legale rappresentante della ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola (P.Iva 00549970549), con sede legale in Preci (PG), loc. Corone, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Preci e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0054095 del 09/03/2017 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 0068000 del 03/02/2018, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito in Comune di Vallo di Nera, loc. Piè di Paterno (Foglio n. 15 part.lla 392);

**CONSIDERATO** inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fiume Nera), delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: rame e zinco di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i., provenienti dall'insediamento suddetto, destinato ad impianto di tricotitura, previo trattamento con vasche di sedimentazione;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni (prot. n. 0003956 del 26/02/2018) di ARPA Umbria – Distretto Foligno-Spoleto-Valnerina, per lo scarico in corpo idrico superficiale (fiume Nera) delle sostanze pericolose: rame e zinco, di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che, con permesso di costruire n. 02/2013 del 25/10/2013 rilasciato dal Comune di Vallo di Nera e con comunicazione acquisita al prot. n. 313 del 06/02/2014 del Comune stesso, la ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola ha apportato modifiche al comparto sedimentazione dell'impianto suddetto, consistenti in:

- aumento del volume della vasca di sedimentazione da 1462 mc a 2853 mc, con conseguente innalzamento del livello della vasca da quota 1,20 metri fino a 2,37 metri, ai fini del miglioramento della stabilizzazione dei flussi delle acque e dei tempi di ritenzione,
- allargamento del canale di deflusso di presedimentazione delle acque in ingresso alla vasca di sedimentazione, ai fini del miglioramento della stabilizzazione dei flussi delle acque,
- inserimento di un setto divisorio della vasca di sedimentazione, al fine di creare due comparti denominati di "vasca di prima sedimentazione" e "vasca di seconda sedimentazione",



- realizzazione di un by-pass dal canale di deflusso di presedimentazione alla vasca finale di restituzione al fiume Nera, al fine di consentire una migliore rimozione dei fanghi nella vasca di sedimentazione,
- realizzazione di un canale di sfioro della vasca di sedimentazione alla vasca finale di restituzione per lo sfruttamento dell'incremento del battente idrico complessivo utilizzabile, che consente una migliore ossigenazione delle acque e l'installazione di una turbina a coclea per la produzione di energia elettrica;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 09/07/2007, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n. 424 e DGR 2 luglio 2013 n. 717;

**VISTO** il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

**ACCERTATO** che lo scarico industriale in questione recapita nell'area sensibile denominata "tratto F. Nera", come indicata nella Tavola 4 "Aree sensibili" del Piano di Tutela delle Acque, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n. 423;

**ACCERTATO** che l'istanza presentata dalla ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola (P.Iva 00549970549), con sede legale in Preci (PG), loc. Corone, dell'autorizzazione allo scarico in





corpo idrico superficiale (fiume Nera) delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: rame e zinco di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e s.m.i., provenienti dall'insediamento richiamato in premessa, sito in Comune di Vallo di Nera, loc. Piè di Paterno (Foglio n. 15 part.IIIa 392), previo trattamento con vasche di sedimentazione, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

**1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili le vasche di sedimentazione delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle delle vasche stesse;
- b) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali), e i valori limite di emissione di cui alla nota 2 della Tabella 3 allegata alla DGR 424/2012 per i parametri azoto totale e fosforo totale;
- c) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) Controllare, con cadenza semestrale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i seguenti parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta: pH, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Solfati (come SO4), Cloruri, Fosforo Totale (come P), Azoto totale, Azoto ammoniacale (come NH4), Azoto nitroso (come N), Azoto nitrico (come N), Zinco, Rame, Cadmio, Piombo, Cromo totale, Nichel, Mercurio, Fenoli, Tensioattivi totali, Saggio di Tossicità Acuta;
- e) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al punto d), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione. Con cadenza semestrale, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria, quale Autorità competente AUA, e all'Area Dipartimentale ARPA Umbria Sud, Distretto di Foligno apposita comunicazione contenente i certificati di analisi. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- f) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

alla DGR 1171/2007, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n. 424, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo;

- g) Le vasche di sedimentazione delle acque reflue devono essere mantenute sempre in perfetta efficienza e sottoposte a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e all'Area Dipartimentale ARPA Umbria Sud, Distretto di Foligno, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie;
- h) Tutte le operazioni di pulizia delle vasche di allevamento e di sedimentazione dovranno essere annotate su apposito registro, accuratamente compilato e aggiornato, vidimato dall'ARPA Umbria – Distretto Foligno-Spoleto-Valnerina;
- i) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- j) I rifiuti prodotti dalle operazioni di manutenzione e pulizia dell'impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente;

## **2) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).*

F.to L'istruttore tecnico  
(Dott.ssa Monia Velloni)





**ALLEGATO SCARICHI 2**

**Oggetto:** Ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**PREMESSO** che il Sig. Tranquilli Mario, nato a Visso (MC) il 18/02/1949, ivi residente in Cesare Battisti n. 11, in qualità di legale rappresentante della ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola (P.Iva 00549970549), con sede legale in Preci (PG), loc. Corone, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Vallo di Nera e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0054095 del 09/03/2017 e successiva integrazione acquisita al prot. n. 0068000 del 03/04/2018, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'impianto ittiogenico sito in Comune di Vallo di Nera, loc. Piè di Paterno (Foglio n. 15 part.IIIa 392);

**CONSIDERATO** che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico e contestuale dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 9, comma 1 della DGR 424/12, modificata con DGR 717/2013, delle acque reflue provenienti dal fabbricato destinato ad abitazione del custode, e recapitanti sul suolo mediante impianto di sub-irrigazione ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 15 particella n. 392 del Comune di Vallo di Nera;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 09/07/2007, aggiornata con DGR 24 aprile 2012 n. 424 e DGR 2 luglio 2013 n. 717;

**ACCERTATO** che l'istanza presentata dalla ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;



**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta Ittica Tranquilli Srl Società Agricola (P.Iva 00549970549), con sede legale in Preci (PG), loc. Corone, dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dal fabbricato richiamato in premessa, destinato ad abitazione del custode, sito in Comune di Vallo di Nera, loc. Piè di Paterno (Foglio n. 15 part.lla 392), mediante impianto di sub-irrigazione ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 15 particella n. 392 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

**1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto e i pozzetti di raccolta e di cacciata ubicati rispettivamente a monte ed a valle della fossa Imhoff;
- b) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di smaltimento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue" approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1171 del 09/07/2007, aggiornata con DGR n. 424/12 e s.m.i.;
- d) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;
- e) L'area interessata dal sistema di smaltimento non deve essere mai pavimentata o sistemata analogamente al fine di non ostacolare il passaggio di aria nel terreno;

**2) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.





**Regione Umbria**

Giunta Regionale

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).*

F.to L'istruttore tecnico  
(Dott.ssa Monia Velloni)



COMUNE DI VALLO DI NERA  
Provincia di Perugia  
Area Tecnica



Prot. come da PEC

Vallo di Nera, lì 16/03/2018

PEC: [direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it)

Alla Regione Umbria  
Giunta Regionale  
Direzione Regionale  
agricoltura, ambiente ...  
c.a. Servizio Autorizzazioni  
Ambientali (AIA e AUA)

**OGGETTO: Istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta ITTICA TRANQUILLI S.r.l. Società Agricola (Rif. Pratica Regione n. 335/2017) – Richiesta parere in materia di utilizzazione agronomica dei reflui delle attività di piscicoltura.**

Con riferimento alla Vs. richiesta di pari oggetto, pervenuta a questo Ente a mezzo PEC in data 23.02.2018 (Prot. 874), si comunica che questo Ufficio Tecnico, ha inoltrato all'ARPA e alla Provincia di Perugia, in data 29.03.2012, il piano tecnico agronomico per l'utilizzazione dei reflui dell'attività di piscicoltura presentato dalla Ditta in oggetto, ai sensi della D.G.R. n. 1492/2006.

Successivamente, in data 26.11.2014 e 02.12.2014, pervenivano a questo Ente note della Ditta Ittica Tranquilli s.r.l., con la quale la stessa comunicava l'intenzione di voler procedere allo smaltimento dei reflui essiccati dall'attività di piscicoltura ai fini agronomici.

Questo Ufficio Tecnico, in 03.12.2014, con nota prot. 3031, riscontrava le suddette note, comunicando alla Ditta Ittica Tranquilli s.r.l. *"che l'ARPA - Dipartimento Provinciale di Perugia - Sezione Territoriale Foligno Spoleto, già con nota del 16.04.2012 prot. 0007742, inviata alla Ittica Tranquilli e al Comune di Vallo di Nera, riscontrava che i terreni agricoli a disposizione per l'utilizzo agronomico dei reflui provenienti dall'impianto di piscicoltura, risultavano insufficienti in relazione ai quantitativi massimi indicati dall'art. 35 della D.G.R. n. 1492/06. Per quanto specificato dall'ARPA con la nota sopra esposta, si comunica che lo spandimento dei reflui può avvenire solo se ricorrono le condizioni indicate dalla stessa ARPA con la nota sopra citata"*.

Con nota pervenuta a questo Ente in data 04.12.2014, la Ditta Ittica Tranquilli s.r.l. ha comunicato di aver già *"presentato una integrazione dei terreni agricoli al Comune di Cerreto di Spoleto, in quanto detti terreni si trovano in tale comune"*.

Per quanto sopra esposto, in riscontro alla Vs. nota del 23.02.2018, si comunica che questo Ufficio Tecnico ha già espresso parere favorevole all'utilizzo dei reflui, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni indicate dall'ARPA, non ultime quelle impartite alla stessa Società con nota prot. 25161 del 22.12.2014.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE DELL'AREA TECNICA

Geom. Andrea Restani

IL RESPONSABILE DEL SUAPE

Giampiero Quarantini